

avv. Lorenzo Albanese Ginammi
Via Giuseppe Palumbo, 12 - 00195 Roma
Tel. 06.97859226 - 338.4392416
l.albanese@agmlex.com
lorenzoalbaneseginammi@ordineavvocatiroma.org

STUDIO LEGALE
Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI
Via della Sapienza, 29 P. 3° - 53100 SIENA
Tel. 0577 284004

COPIA per la
NOTIFICA
URGENTE

PROCURA SPECIALE PER
IL GIUDIZIO DI
CASSAZIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

Per **EDILIZIA MODERNA QUARTA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante Guido Michele Bertani - nato a Milano il 23.6.1953 ed ivi domiciliato in via Carlo De Cristoforis n. 12 (C.F.: BRTGMC53H23F205S) - con sede legale in Milano, via Carlo De Cristoforis n. 12 (P.I. 01226200150; pec: ediliziamodernaquarta@legalmail.it), ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in 00195 Roma (RM), Via Giuseppe Palumbo n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Albanese Ginammi (Codice Fiscale LBNLNZ65A13H501A, pec: lorenzoalbaneseginammi@ordineavvocatiroma.org), dal quale è rappresentata e difesa unitamente, sia congiuntamente sia disgiuntamente, all'Avv. Paolo Emilio Falaschi (C.F.: FLSPML40B22I726I - FAX 0577-282215, pec: paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it, ove si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria), ed all'Avv. Salvatore Anastasi (C.F.: NSTSVI74B22C352Q; fax 0577282215 e pec: salvatoreanastasi@pec.ordineavvocatisiena.it), entrambi del Foro di Siena, tutti iscritti all'Albo degli avvocati patrocinanti in cassazione, giusta procura speciale a margine del presente atto

- ricorrente -

CONTRO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Campo nell'Elba, Marina di Campo, Piazza Dante Alighieri n. 1 (P.I. 00919910497; C.F. 82001510492), rappresentato e difeso nel giudizio di appello dall'Avv. Nicola Brugioni (C.F.: BRGNCL65P02G912S, pec: nicola.brugioni@pecordineavvocatipisa.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in 56125 Pisa (PI), via Filippo Turati n. 14

- resistente -

Avverso e per la declaratoria di nullità, annullamento e cassazione della Sentenza n. 2101/10/18, emessa nel procedimento n. 243/2018 R.G. dalla Commissione Tributaria Regionale di Toscana - Firenze, Sezione Staccata di Livorno, Sez. 10, pronunciata il 12.10.2018, depositata in cancelleria in data 28.11.2018 e non notificata ai fini del decorso del termine

breve per Pimpugnazione (Doc. 1)

Io sottoscritto Guido Michele Bertani - nato a Milano il 23/6/1953 ed ivi domiciliato in via Carlo De Cristoforis n. 12 (C.F.: BRTGMC53H23F205S) - in qualità di legale rappresentante della Edilizia Moderna Quarta S.p.a., con sede legale in Milano, via Carlo De Cristoforis n. 12, conferisco MANDATO e PROCURA SPECIALE all'Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI, unitamente - sia congiuntamente sia disgiuntamente - all'Avv. SALVATORE ANASTASI, entrambi del Foro di Siena, nonché all'Avv. LORENZO ALBANESE GINAMMI del Foro di Roma, per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso nei confronti del Comune di Campo nell'Elba avverso la sentenza n. 2101/10/2018 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione Staccata di Livorno, pronunciata nel procedimento n. 243/2018 R.G. il 12.10.2018 e depositata in Segreteria in data 28.11.2018, con ogni e più ampia facoltà e potere, ivi compreso quello di proporre ricorso, costituirsi in giudizio, presentare memorie, discutere oralmente la causa, conciliare, transigere, riscuotere somme e rilasciare quietanze, eseguire l'emananda sentenza, ordinanza e/o decreto, redigere atti di preceetto, resistere ad eventuali opposizioni. Dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse al giudizio e dichiaro di avere ricevuto informativa dettagliata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - Regolamento (UE) n. 679/2016. Prendo atto, ai sensi della L. n. 149/2011, che l'Avv. Falaschi è assicurato per i rischi derivanti dall'attività professionale con la Compagnia Generali Italia S.p.a., polizza n. 371026302 con massimale di € 1.000.000,00. Eleggo il mio domicilio in 00195 Roma, via Giuseppe Palumbo n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Albanese Ginammi.
Edilizia Moderna Quarta S.p.a.
Il legale rappresentante
Guido Michele Bertani

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0007838 del 30/05/2019
Class: 04-03



* 0 0 0 0 2 1 6 7 3 6 *

Visto per autentica
(Avv. Paolo Emilio Falaschi)
PAOLO EMILIO FALASCHI

con la quale il predetto Giudice di Appello ha così disposto: “*La Commissione conferma la decisione di primo grado. Spese compensate*”.

Oggetto del giudizio: TARI PER ANNO 2016

Valore della controversia: €. 112.937,00

Sintesi dei motivi:

Motivo primo – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 15 direttiva ce n. 12/06 come interpretato con sent. Corte giustizia europea 254/2009. Nullità’ della sentenza (art. 360, n. 4, C.p.c.): la CTR ritiene erroneamente che il generale potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi sia eccezionale ed esercitabile solo in presenza di macroscopiche violazioni di legge.

Motivo secondo - violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 Direttiva Ce n. 12/06 come interpretato con Sent. Corte Giustizia Europea 254/2009 ed 11 Cost., nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione alla sproporzione tariffaria tra utenze domestiche ed utenze alberghiere (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sussistenza di ragioni per discostarsi da orientamenti di segno contrario: le imprese alberghiere si approvvigionano di beni all’ingrosso con minore uso di imballaggi e minore produzione di rifiuti, mentre i clienti che ne sono ospiti non acquistano beni di consumo di lunga durata (es. arredi, utensili, vestiario) e dunque producono meno rifiuti; non è un dato di comune esperienza che le camere d’albergo producano maggiori rifiuti delle abitazioni civili.

Motivo terzo - Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 Direttiva Ce n. 12/06 come interpretato con sent. Corte Giustizia Europea 254/2009 ed 11 Cost., nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione alla discriminazione tariffaria tra utenze domestiche ed utenze alberghiere circa le aree scoperte (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sussistenza di ragioni per discostarsi da orientamenti di segno contrario: è irragionevole ed iniquo escludere dalla tassazione i giardini di pertinenza delle utenze domestiche e tassare al pari delle camere d’albergo i giardini o parchi di pertinenza degli alberghi.

Motivo quarto - Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 direttiva ce n. 12/06 come interpretato con Sent. Corte Giustizia Europea 254/2009 ed 11 Cost., nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione alla discriminazione tra utenze non domestiche ed occupanti suolo pubblico per mancata previsione di riduzioni in caso di attività non continuativa (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Sussistenza di ragioni per discostarsi da orientamenti di segno contrario: è irragionevole ed iniquo ridurre la Tari per i commercianti che occupano suolo pubblico per circa 6 mesi l'anno e non prevedere riduzioni per attività non continuativa dell'albergo chiuso durante i mesi invernali.

Motivo quinto – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Legge 212/2000 in tema di irretroattività delle norme tributarie (art. 360, n. 3, c.p.c.): la tariffa Tari non è applicabile per l'anno in corso, ma solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua approvazione.

Motivo sesto – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancata esclusione di tassazione per le aree destinate a sosta gratuita e transito dei veicoli prevista dall'art. 8 del Regolamento comunale Tari (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Motivo settimo – violazione art. 3 Cost. e principi di uguaglianza e ragionevolezza in merito alla esclusione della tassazione per le sole terrazze dell'albergo e non anche per il solarium della piscina (art. 360 n. 3 c.p.c.).

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Con lettera datata 27.4.2016 e recapitata il successivo 8.7.2016, il Comune di Campo nell'Elba notificava alla Edilizia Moderna Quarta S.p.a. l'avviso di pagamento Tari per l'anno 2016 (v. doc. 1 fasc. di parte di 1° grado), con il quale richiedeva ed intimava alla stessa il pagamento del complessivo importo di € 112.937,00, quale somma asseritamente risultante da varie debenze per i seguenti supposti titoli: 1) Tari per "alberghi senza ristorante" ubicati in via Renato Fucini; 2) Tari per "negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria" ubicati in via per Portoferraio; 3) Tari per abitazioni stagionali ubicate in via degli Alberi; 4) Tari per "alberghi con ristorante"; 5) imposta addizionale provinciale. In particolare, l'imposta per gli alberghi senza ristorante veniva determinata in misura pari, rispettivamente, ad €. 44.752,99 (parte fissa €. 2,0982/mq 7.752,00; parte variabile €. 3,6749/mq 7.752,00) ed €. 1.864,71 (€. 2,0982/ mq 323,00 ed €. 3,6749/ mq 323,00); nonché, per l'albergo con ristorante, ad €. 61.212,86 (parte fissa €. 3,2784/mq 7.321,00; parte variabile €. 5,0829/mq 7.321,00).

L'avviso informava la contribuente che "avverso il presente atto (art. 19, D. Lgs. 546/92) è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno (art. 18, D. Lgs. 546/92) entro 60 giorni dalla sua notificazione (art. 21, D. Lgs. 546/92)". Infine, ivi si richiamavano le Tariffe per l'anno 2016 approvate con Delibera del consiglio

Comunale n. 17 del 14.4.2016 (v. Doc. 2 fasc. di parte 1° grado), nonché il Regolamento del Comune Campo nell'Elba in tema di IUC (imposta Unica Comunale), adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 18.8.2014 (v. doc. 3 fasc. di parte 1° grado).

La contribuente aveva peraltro provveduto, in via cautelativa, a pagare parte della tassa di cui all'avviso in questione e, precisamente, i seguenti importi: €. 1.864,71 (Via Fucini Renato - Alberghi senza ristorante); €. 310,93 (Via degli Alberi - Abitazione Stagionale); €. 325,43 (Via degli Alberi - Abitazione Stagionale); €. 330,27 (Via degli Alberi - Abitazione Stagionale) €. 151,82 (Via Per Portoferraio - Negozi).

Si rilevava in ricorso che detti atti normativi locali operavano una ingiusta e discriminatoria vessazione a danno delle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, già in crisi per le note negative contingenze economiche, ignorando gli ordinari criteri di ragionevolezza (*id quod plerumque accidit*) che devono sovrintendere a qualsiasi regolamentazione e disciplina, compresa quella tributaria. Infatti tali provvedimenti avevano destato grande apprensione negli operatori di settore del Comune di Campo nell'Elba in ragione degli **enormi oneri economici** che ne discendono a loro carico, soprattutto a causa della manifesta sproporzione tra le tariffe per utenze domestiche e quelle per utenze non domestiche alberghiere, in violazione, tra l'altro, dell'art. 15 della Direttiva Comunitaria CE 12/2006 (principio "*chi inquinata paga*"), come interpretato dalla Corte Europea Di Giustizia Europea con sentenza n. 254/2009 (oggi v. art. 14 2008/98/CE).

Infatti, la Legge 147/2013, istitutiva della Tari (Tassa sui Rifiuti), rinvia (art. 1, comma 651) ad un meccanismo di determinazione (quello di cui al vecchio Regolamento approvato con D.p.r. n. 58/1999), che prevede dei criteri minimi e massimi per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni; pertanto si rilevava che, nel caso di specie, la scelta dei coefficienti impositivi era manifestamente arbitraria ed iniqua, poiché il Comune, con modalità illogiche, aveva adottato valori prossimi ai minimi per le abitazioni civili ed ai massimi per gli alberghi.

A ciò si aggiungeva la mancata previsione di alcuna riduzione o di agevolazioni tariffarie per attività stagionali o non continuative, nonché la disparità di trattamento in riferimento alla tassazione delle aree scoperte, tassate in maniera indistinta ed unitamente a quelle coperte, con la conseguenza che il possesso di un giardino o parco aveva condotto a tassazioni enormi.

Si deduceva, altresì, come la medesima CTP di Livorno si fosse pronunciata in materia (con la sentenza 518/1/2015 in tema di Tares 2013) riconoscendo il diritto della contribuente ad una riduzione della tassa.

Con ricorso ritualmente notificato, promosso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, Edilizia Moderna Quarta S.p.a. impugnava detto avviso di pagamento Tari 2016 domandando – previa sua sospensione - l'accertamento della nullità, o inesistenza e/o invalidità per i seguenti motivi:

1- violazione dell'art. 3 Legge 212/2000: necessaria irretroattività delle norme tributarie;

2- eccessiva, manifesta sproporzione tra tariffe per utenze domestiche ed utenze non domestiche alberghiere. Violazione dell'art. 15 della Direttiva Comunitaria CE 12/2006 e direttiva 2008/98/ce (principio “*chi inquina paga*”) come interpretato dalla Corte Europea di Giustizia con sent. n. 254/2009. Illegittimità e/o invalidità delle delibere comunali (regolamento e tariffe Tari) ex artt. 3 e 11 Costituzione;

3 - mancata previsione di riduzione od agevolazioni tariffarie per attività stagionali. Disparità di trattamento rispetto ai detentori di aree pubbliche. eccesso di potere e carenza di motivazione sul punto. Violazione dell'art. 15 Dir. CE 12/2006 (principio “*chi inquina paga*”) come interpretato dalla Corte Europea Di Giustizia con sent. n. 254/2009. Illegittimità dell'avviso ex artt. 3-11 Costituzione;

4 - disparità di trattamento in ordine alla tassazione di aree scoperte. eccesso di potere e carenza di motivazione sul punto. Violazione dell'art. 15 Dir. ce 12/2006 (principio “*chi inquina paga*”) come interpretato da Corte Europea Di Giustizia con sent. n. 254/2009. Illegittimità e ex art. 3-11 Cost..

5 - esecuzione parziale del servizio di raccolta e smaltimento per le aree scoperte del residence Elite. mancata previsione della esclusione della tassa o riduzione della stessa in caso di espletamento parziale del servizio.

6 - mancata esclusione della tassa per le aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli. Violazione art. 8 del Regolamento comunale Tari.

7 - mancata esclusione della tassa per le aree adibite a solarium circostante ciascuna piscina. Disparità di trattamento rispetto alle terrazze. Violazione art. 6 del Regolamento comunale Tari.

Il ricorso veniva iscritto a ruolo con il n. 367/2016 R.G.. Si costituiva tardivamente in giudizio il Comune di Campo nell'Elba, sostenendo la legittimità dell'avviso impugnato e l'infondatezza del ricorso. Alla udienza del 7.2.2017 la CTP accoglieva

Pistanza di sospensione dell'avviso di pagamento impugnato ritenendo sussistere i requisiti di legge.

In corso di causa la ricorrente depositava memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 in data 21.4.2017 contestando la tardività, inammissibilità ed infondatezza delle difese avversarie, nonché **producendo** copia della **Sentenza n. 911/14/2017 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze**, Sez. Staccata di Livorno del 6.4.2017 che, analogamente, aveva riconosciuto la riduzione della tassa in relazione ai mesi di mancata produzione dei rifiuti per chiusura della struttura.

Infine, la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno – Sez. 2, con la sentenza 231/2017, depositata il 14.6.2017, così decideva: *“Respinge il ricorso. Spese compensate”*.

IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

Con ricorso notificato in data 12.1.2018 (v. fasc. di parte di 2° grado), la odierna ricorrente proponeva appello, dinanzi alla C.T.R. di Firenze, Sez. Staccata di Livorno, avverso detta sentenza n. 231/2/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno nel procedimento n. 367/2016 R.G., che censurava, riproponendo le doglianze non accolte in primo grado.

Il ricorso veniva iscritto a ruolo con il n. 243/2018 R.G.. Con memoria di costituzione e controdeduzioni del 19.3.2018 si costituiva in giudizio di appello l'ente impositore, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Con nota di deposito ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 del 20.9.2018 la contribuente appellante produceva, a confutazione delle avverse eccezioni, la sentenza n. 2300/14/17 della adita C.T.R. di Firenze, Sez. Staccata di Livorno, con la quale era stata confermata la sentenza n. 518/1/2015 della C.T.P. di Livorno, Sez. 1 (v. doc. 6 fasc. di parte di 1° grado) recante accertamento del diritto di Edilizia Moderna Quarta S.p.a. alla riduzione del 30% della tassa richiesta dal Comune di Campo nell'Elba; nonché documentazione relativa al giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione V – proced. n. 5252/2014 avverso Sentenza n. 627/2014 del T.a.r. Toscana, tuttora pendente in ordine alla impugnazione del regolamento comunale in tema di Tares promosso dalla locale associazione albergatori.

Con successiva memoria ex art. 32 cit., la medesima Edilizia Moderna Quarta S.p.a. contestava le difese del Comune di Campo nell'Elba argomentando ulteriormente la fondatezza dell'appello come sopra promosso.

Con la sentenza n. 2101/10/2018 oggi gravata, la CTR Toscana di Firenze, Sez. Stacc. di Livorno, rigettava l'appello decidendo come segue: *“La Commissione conferma la decisione di primo grado. Spese compensate”*.

Avverso e per la declaratoria di nullità, annullamento e cassazione della stessa, propone ricorso Edilizia Moderna Quarta S.p.a. S.p.a., come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, in particolare per i seguenti

MOTIVI

MOTIVO PRIMO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5, del D. Lgs. n. 546/1992 IN RELAZIONE ALL'ART. 15 DIRETT. CE n. 12/06 COME INTERPRETATO CON SENT. CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 254/2009. NULLITA' DELLA SENTENZA (art. 360, n. 4, C.p.c.).

La corte regionale ha errato nell'applicazione di norma processuale e, precisamente, dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 546/1992, in forza del quale *“Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”*.

In particolare, si legge nella sentenza impugnata (pagg. 3-4) che il Comune, a norma dell'art. 1, comma 659, lett. c) L. 147/2013, ha solo una facoltà – e non l'obbligo – di prevedere coefficienti di riduzione della Tari per utenze non domestiche non stabilmente attive nel territorio *“non assumendo in proposito alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale – può – eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse comunque alla discrezionalità dell'ente... il giudice tributario non può riconoscere un'agevolazione della tassa rifiuti se l'amministrazione nulla ha previsto nel regolamento comunale, né può censurare il comportamento dell'impositore ove questo non integri una palese violazione di legge: pertanto rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione comunale operare una distinzione tra attività alberghiere e e civili abitazioni, così come essa può operare o meno una riduzione per le attività stagionali e per le aree scoperte, censurabile solo in presenza di macroscopiche violazioni di legge e di disposizioni tra di loro non contraddittorie, condizioni queste non presenti nel caso di specie”*.

Tale assunto è strumentale al fine di evitare l'applicazione – invocata dalla contribuente - dell'art. 15, lett. a), della Direttiva CE 12/2006, il quale, ribadendo il principio affermato dalla direttiva Ce 442/1975 ed oggi espresso dalla dall'art.14 della Direttiva 2008/98/CE, dispone che sia a carico del soggetto che produce i rifiuti il costo del relativo smaltimento; nonché della sua interpretazione giurisprudenziale ad

opera della Corte Europea di Giustizia operata con sent. 16/7/2009, n. 254 (v. doc. 4 fasc. di parte di 1° grado) nel senso del divieto di porre a carico di alcuni detentori di beni immobili, e precisamente delle imprese alberghiere (che avevano promosso il giudizio dinanzi alla Giustizia Comunitaria), “*costi manifestamente sproporzionati e non commisurati alla natura dei rifiuti prodotti*”, così impedendo disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di utenti. Nel caso di specie, tale disparità sussiste rispetto alle abitazioni civili sotto vari profili (tariffe enormemente più alte; tassazione di aree scoperte escluse per le utenze domestiche) e rispetto ad altre categorie (ad esempio, per mancata previsione di riduzioni per attività non continuative previste, invece, per i detentori di aree pubbliche), come da specifici motivi di seguito più ampiamente e specificamente trattati.

Ebbene, l'assunto della CTR è decisamente infondato. Infatti, **il potere di disapplicazione** ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 546/1992 è **generale, non eccezionale**, e non opera nei soli casi in cui l'atto da disapplicare non sia stato impugnato nelle sedi competenti, come del resto è confermato dall'art. 2, comma 3, stesso Decreto Lgs. n. 546/1992, “*Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione*”.

Non a caso proprio la Suprema Corte ha precisato che “*Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, e dettato nell'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi; ne consegue che detto potere può essere esercitato anche di ufficio purché gli atti in questione siano stati, investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato*” (Cass. civ., sez. trib., 13-06-2012, n. 9631; Cass. civ., sez. trib., 14-03-2007, n. 5929.).

Inoltre, come precisato dalle Sezioni Unite del S.C. (Cass. civ., sez. un., 22-03-2006, n. 6265), l'unico limite al suddetto potere è che si sia formato – tra le stesse parti – il **giudicato** in sede amministrativa (circostanza, questa, non verificatasi, sia perché la sentenza del T.a.r. Toscana n. 627/2014 è al vaglio del Consiglio di Stato, sia perché l'odierna comparsa non è parte di quel giudizio amministrativo, come si evince dalla ridetta sentenza n. 627/2014: il tutto come da documentazione in atti e menzionata in premessa): in particolare, “**Rientra senz'altro tra le facoltà del giudice tributario, ai sensi dell'art. 7, 5° comma, d.leg. n. 546/1992, il potere di disapplicare gli atti amministrativi (delibera comunale**

sulle tariffe di tassa rifiuti) ritenuti illegittimi, senza che a ciò osti l'eventuale non impugnabilità dell'atto davanti alla giustizia amministrativa; costituisce invece un limite all'esercizio del suddetto potere il giudicato formatosi tra le stesse parti, in sede amministrativa, avente ad oggetto il medesimo atto."

Dunque, non vi è dubbio che il giudice tributario possa disapplicare l'atto normativo o il provvedimento illegittimo, persino se non più impugnabile o se impugnato, con l'unico limite del formarsi del giudicato tra le stesse parti.

Non occorre, dunque, che vi siano macroscopiche violazioni di legge o disposizioni tra di loro non contraddittorie: la Corte territoriale non poteva dunque sottrarsi al dovere di esaminare le censure della ricorrente in punto di disparità di trattamento sopra ricordate.

Si aggiunga che ove si tratti di disapplicare un regolamento comunale per contrasto con i principi comunitari – come è nel caso di specie, vertendosi in tema di applicazione dell'art. 15 della Direttiva CE n. 12/06 - secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice tributario nazionale può persino eludere l'autorità del giudicato: *"il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell'art. 11 cost. e che il contrasto tra norma statali e disciplina comunitaria non dà luogo all'invalidità o illegittimità delle norme interne, ma comporta la loro disapplicazione; ciò implica, come stabilito dalla corte di giustizia, la disapplicazione persino del principio dell'autorità della cosa giudicata; non avrebbe senso, in proposito, richiamarsi alla c.d. teoria dei controlimiti, elaborata come difesa della sovranità statale nel caso in cui il principio del primato comunitario pregiudichi il rispetto di alcuni valori irrinunciabili dall'ordinamento interno"* (Cass. civ., sez. trib., 01-06-2012, n. 8817).

Del resto la medesima CTR Toscana (in altra composizione) aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi con la propria sentenza n. 2300/14/17 emessa tra le stesse parti (in tema di Tares 2013) e in ordine agli stessi immobili (v. doc. 2).

Palese è, dunque, la violazione di norma processuale, cui consegue la nullità della sentenza.

**** **

MOTIVO SECONDO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 15 DIRETTIVA CE n. 12/06 COME INTERPRETATO CON SENT. CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 254/2009 ED 11 COST., NONCHE' DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA EX ART. 3 COST. IN RELAZIONE ALLA SPROPORZIONE TARIFFARIA TRA

UTENZE DOMESTICHE ED UTENZE ALBERGHIERE (art. 360, n. 3, C.p.c.).
SUSSISTENZA DI RAGIONI PER DISCOSTARSI DA ORIENTAMENTI DI
SEGNO CONTRARIO.

La sentenza impugnata **non ha fatto applicazione dell'art. 15, lett. a), della Direttiva CE 12/2006**, il quale, ribadendo il principio affermato dalla direttiva Ce 442/1975 ed oggi espresso dalla dall'art.14 della Direttiva 2008/98/CE, dispone che sia a carico del soggetto che produce i rifiuti il costo del relativo smaltimento, con la precisazione, operata dalla **Corte Europea di Giustizia con sent. 16.7.2009, n. 254** (v. doc. 4 fasc. di parte di 1° grado), che sussiste al contempo il **divieto di porre a carico di alcuni detentori di beni immobili, e precisamente delle imprese alberghiere** (che avevano promosso il giudizio dinanzi alla Giustizia Comunitaria), **“costi manifestamente sproporzionati e non commisurati alla natura dei rifiuti prodotti”**.

Ebbene, il principio *“chi inquina paga”*, in quanto proveniente dal diritto comunitario prevalente su quello nazionale ex art. 11 Cost., costituisce un **principio di rango costituzionale**, del tutto **ignorato e grossolanamente violato** dai provvedimenti adottati dal Comune di Campo nell'Elba, oltreché dalla CTR Toscana, la quale ha invece così motivato: *“il Comune si è attenuto a tutti i criteri di legge per l'anno 2016: risulta in atti e quindi documentalmente che le tariffe per i rifiuti sono state commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti... le tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, non tengono conto dell'effettiva produzione dei rifiuti di ogni singola utenza, ma sono basate sui criteri presuntivi che la stessa normativa ha tratto dai coefficienti del DPR 158/1999: la tariffa deve correttamente essere parametrata sulla capacità reddituale, piuttosto che su quella di produzione dei rifiuti”* (così a pagg. 4-5).

Tali assunti si pongono in contrasto con la giurisprudenza amministrativa più recente, la quale ha recepito la vera *ratio* dei principi comunitari: **il Consiglio di Stato**, nel confermare una sentenza del T.A.R. Lazio, **ha fatto proprio il *decisum* della Corte di Giustizia Europea**, affermando che *“Il principio comunitario “chi inquina paga” fissato dall'art. 175 del Trattato CE trova immediata e diretta applicazione nella legislazione nazionale e deve essere interpretato nel senso di precludere a normative interne di imporre ai singoli costi manifestamente inadeguati per lo smaltimento dei rifiuti”* (Cons. Stato Sez. V, 26-09-2013, n. 4756).

Sulla stessa linea si è spesso pronunciata la **giurisprudenza tributaria di merito**, a cominciare da quella della CTP di Livorno, la quale:

- con sentenza 63/03/2012 ha affermato che *“la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla obbligatorietà del principio “chi inquina paga” espresso all’art. 15 della Direttiva CE 442/1975. Non vale certo la pena di ricordare che il Giudice Tributario, oltre ad essere giudice nazionale, è Giudice Comunitario e, come tale, è tenuto alla rigorosa osservanza delle direttive e delle pronunce della Comunità Europea e della Corte di Giustizia. Ciò posto, quindi, la pretesa creditoria di cui all’avviso de quo, basata anche sul mancato riconoscimento, per la quantificazione della tassa, dei periodi in cui la contribuente non esercita la suddetta attività (e, quindi, non può produrre rifiuti) è illegittima...considerato il mancato esercizio dell’attività di balneazione per circa 5-6 mesi l’anno, ritiene di dover ridurre la tassazione suddetta del 30%, escludendo altresì gli interessi e le sanzioni”* (v. doc. 5 fasc. di parte di 1° grado);

- ha affermato lo stesso principio con le sentenze n. 518/01/2015 (v. doc. 6 fasc. di parte di 1° grado) e n. 324/2016 proprio in favore della odierna comparente.

Da notare che la sentenza n. 518/1/2015 è stata confermata, nel merito, proprio dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. Staccata di Livorno, con la sentenza n. 2300/14/17 (v. Doc. 2, allegato alla memoria ex art. 32 d. Lgs. 546/92).

Ebbene, come sancito già dalla Corte Costituzionale sino dalle sentenze n. 113/1985 e n. 39/1989, il principio della diretta applicazione della normativa comunitaria vale non soltanto per la disciplina posta mediante regolamenti, ma anche *“per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia”*.

Oltretutto, le norme comunitarie sopra indicate (art. 15, lett. a), della Direttiva CE 12/2006 e art.14 della Direttiva 2008/98/CE) rientrano nel novero delle **direttive self executing** che, secondo la pacifica giurisprudenza comunitaria e costituzionale, producono **effetti diretti** negli ordinamenti interni nella parte in cui prevedano obblighi precisi e incondizionati a carico dello Stato, creando pertanto, a favore dei cittadini, veri e propri **diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice nazionale**. In pratica, tali direttive, al pari dei regolamenti comunitari, devono essere considerate vincolanti e direttamente applicabili nell’ordinamento interno.

In particolare, la immediata applicabilità delle direttive comunitarie è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale dapprima con la sentenza 2.2.1990, n. 64, e successivamente con la sentenza 18.4.1991, n. 168, secondo cui a tal fine *«occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle comunità europee, che, interpretando l’art. 189 del Trattato di Roma sul carattere vincolante delle direttive per gli stati membri, ha da tempo elaborato principi molto puntuali, ritenendo che in tutti i casi in cui alcune disposizioni di*

una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello stato, sia che questo non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato (sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa 286/85)».

Dunque, oltre al tipo di direttive prospettate nel Trattato (art. 249), che hanno per la loro portata generale efficacia solo nei confronti degli stati membri in ordine al "risultato da raggiungere", la giurisprudenza oggi riconosce la categoria delle direttive c.d. self-executing, cioè delle direttive aventi efficacia immediata, direttive che non necessitano di alcun provvedimento attuativo. Non a caso, la Corte di Giustizia ha provveduto ad affermare la applicabilità davanti ai giudici nazionali non solo delle direttive self-executing, ma anche di quelle non direttamente applicabili che siano rimaste inattuato entro il termine prescritto od attuate in modo errato (cfr. Sentenze 13.11.1990 in causa c-106/89 e 19 novembre 1991 in cause riunite c 6/90 e c-9/90). E, infine, la stessa Corte di Giustizia è giunta da ultimo anche ad affermare che, al pari del Giudice, tutte le amministrazioni nazionali hanno l'obbligo di applicare le disposizioni di una direttiva (cfr. Sentenza 22.6.1989 in causa 103/88; si veda anche la sentenza 14.7.1994, in causa N. 91/92).

Ecco perché il contribuente può opporre all'amministrazione Finanziaria la diretta applicabilità della norma comunitaria contenuta nella direttiva ed il giudice adito in sede contenziosa è tenuto a non applicare la corrispondente norma nazionale con essa configgente dichiarando eventualmente la non debenza dell'imposta.

Ciò posto, il Regolamento Comunale di Campo nell'Elba istitutivo della TARI, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18.8.2014 (v. doc. 3 fasc. di parte di primo grado), prevede, all'art 18, che sia la quota fissa, sia la quota variabile della Tariffa siano *determinate "sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui all'allegato 1 del D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158"*. E tali coefficienti sono totalmente inadeguati, specie se applicati in modo irragionevole, come nel caso di specie.

La Tariffa per l'anno 2016, adottata con successiva deliberazione n. 17 del 4.4.2016 del Comune di Campo nell'Elba (v. doc. 2 fasc. di parte di primo grado), dispone, infatti, una rilevante sproporzione nella quota variabile. Infatti, per le abitazioni civili la quota variabile non è commisurata alla superficie degli immobili, ma viene prevista come quota di fatto anch'essa fissa che viene limitata, ad esempio,

ad €. 140,50 all'anno per abitazioni con un solo residente, via via a salire (per modo di dire) fino ad una quota fissa sempre irrisoria di €. 365,30 all'anno per abitazioni con 4 residenti e per arrivare a soltanto €. 477,70 per abitazioni con 6 o più residenti.

In altre parole, per la civile abitazione non esiste il parametro della variabilità in riferimento ai metri quadrati degli immobili. Tutto al contrario, per gli Alberghi con ristorante, per i quali, oltre alla quota fissa della Tariffa di €. 2,09818 al mq si pretende di aggiungere una ulteriore quota della Tariffa variabile di ulteriori €. 3,67491 al mq, per giungere in questo modo a complessivi oltre €. 5,76 al mq, e per gli alberghi con ristorante oltre alla già citata quota fissa della Tariffa di €. 3,27841 al mq si pretende di aggiungere una ulteriore quota della Tariffa variabile di ulteriori €. 5,08286 al mq, per giungere in questo modo a complessivi oltre €. 8,35 al mq, e cioè ad una quota veramente enorme e di oltre 2 o 3 volte quella delle civili abitazioni.

Inoltre, per gli esercizi alberghieri la tassazione opera con riferimento a tutte le superfici, di ogni genere, comprese anche le parti esterne di giardini, parchi ed attrezzature all'aperto o semplici prati anche se neppure calpestabili. Ciò mentre per le abitazioni civili le aree esterne sono escluse da tassazione.

Si tratta, dunque, di una **chiara quanto immotivata sproporzione tariffaria** tra utenze domestiche e quelle non domestiche, con **grave discriminazione** a danno di queste ultime. Alla base vi è l'erroneo assunto per il quale le camere di un albergo sito nel Comune di Campo nell'Elba produrrebbero il doppio, o il triplo, o il quadruplo di rifiuti rispetto ad una normale abitazione civile dell'isola: assunto infondato, questo, sia per tutte le ragioni sopra esposte.

Quanto sopra risponde, altresì, a **massime di comune esperienza** ed è a tal fine sufficiente la **doverosa applicazione dell'art. 115 C.p.c.**, cui il giudice è tenuto (Cass. 10.4.2012 n. 5644).

Non si disconosce l'esistenza di un orientamento dell'intestata Corte di segno contrario, ossia teso ad affermare che secondo la comune esperienza le camere di un albergo produrrebbero maggiori rifiuti di quelle di un'abitazione, ma, **ad avviso della contribuente, vi sono valide ragioni per discostarsene, quantomeno nel caso di specie.**

Infatti, si veda la relazione a firma Ing. Schezzini (v. doc. 8 fasc. di parte di 1° grado), la quale rileva e attesta che:

- le strutture ricettive devono programmare gli acquisti e **si rivolgono ad aziende di commercio all'ingrosso** per prodotti di ogni genere (alimentari, per igiene,

pulizia e quant'altro);

- conseguentemente, le strutture alberghiere si approvvigionano di beni e prodotti che fanno un **minore uso di imballaggi e confezioni** di quelli comunemente utilizzati dalle singole famiglie di residenti;

- **i clienti degli alberghi solitamente non ricorrono a spese necessarie all'uso quotidiano e di lungo periodo** (es. vestiario, arredi, utensili e quant'altro) e, quindi, **producono rifiuti in quantità minore** rispetto ai residenti di un'abitazione privata.

Infatti, sebbene il meccanismo di determinazione (quello di cui al D.p.r. n. 158/1999, cui fa rinvio la disciplina istitutiva della Tari) preveda criteri minimi e massimi per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni, nel caso che qui ci occupa, nella scelta dei coefficienti da applicare non si è seguito un criterio univoco, ma, al contrario, si è arbitrariamente stabilito, con decisione assolutamente iniqua, irragionevole e sproporzionata, in violazione dei principi costituzionali derivanti dall'art. 3 Cost., di adottare valori prossimi ai minimi per le abitazioni civili ed ai massimi per gli alberghi.

Sul punto si rileva un **chiarissimo mutamento del quadro giurisprudenziale**. Infatti, di recente il **Consiglio di Stato** (sez. V, sentenza n. 01-08-2015, n. 3781) ha affermato che ***“È illegittima la delibera con la quale un comune, nel determinare le tariffe annuali per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (tarsu) ha fissato, per le camere degli esercizi alberghieri, una tariffa in misura quasi doppia rispetto a quella prevista per le abitazioni private, pur essendo notorio che queste producono rifiuti in quantità molto più elevata.”***

Analogamente la sentenza del Tar Emilia-Romagna 2.12.2015 n.1056, il quale ha dichiarato illegittima la Tariffa Tarsu del Comune di Riccione, che ***“non appare corretta laddove non prevede alcuna distinzione, nell'ambito degli alberghi, fra le aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate alla ristorazione... Deve ritenersi illogico che un'area che manifesta una capacità di produrre rifiuti pari, o, addirittura, inferiore a quella delle abitazioni private, debba essere assoggettata ad un regime di tassazione di gran lunga più elevato rispetto a quello previsto per tale tipologia di immobili.”***

Ancora, la **Commissione Tributaria Regionale di Foggia**, con sentenza n. 829/2016 pubblicata il 7.4.2016, aderendo ai principi stabiliti da C. Stato, sez. V, 01-08-2015, n. 3781, ha ritenuto discriminatoria ed illegittima, per contrasto con il citato principio comunitario, la normativa locale che stabiliva una tariffa per gli alberghi ben

più elevata di quelle delle abitazioni civili (v. Doc. 7 fasc. di parte di 1° grado).

Si aggiungono, nello stesso senso, le sentenze richiamate in premessa della CTP Livorno e della CTR Toscana.

Dunque, la sentenza oggi gravata è viziata da violazione di legge.

**** **

MOTIVO TERZO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DIRETTIVA CE n. 12/06 COME INTERPRETATO CON SENT. CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 254/2009 E 11 COST., NONCHE' DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA EX ART. 3 COST. IN RELAZIONE ALLA DISCRIMINAZIONE TARIFFARIA TRA UTENZE DOMESTICHE ED UTENZE ALBERGHIERE CIRCA LE AREE SCOPERTE (art. 360, n. 3, C.p.c.). SUSSISTENZA DI RAGIONI PER DISCOSTARSI DA ORIENTAMENTI DI SEGNO CONTRARIO.

Vi è un ulteriore ambito in ordine al quale la sentenza impugnata non ha fatto applicazione dell'art. 15, lett. a), della Direttiva CE 12/2006 come interpretato dalla Corte Europea di Giustizia con sent. 16.7.2009, n. 254 (v. doc. 4 fasc. di parte di 1° grado) circa il divieto di porre a carico di alcuni detentori di beni immobili, e precisamente delle imprese alberghiere (che avevano promosso il giudizio dinanzi alla Giustizia Comunitaria), "*costi manifestamente sproporzionati e non commisurati alla natura dei rifiuti prodotti*": si tratta della questione della **tassazione delle aree scoperte**.

Sul punto la CTR Toscana ha così motivato: "*il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani: le previsioni del Regolamento comunale risultano sul punto conformi alla normativa di riferimento, per cui è del tutto legittimo che le aree scoperte operative pertinentziali e/o accessorie alle attività economiche della società appellante siano sottoposte a tassazione ... la società contribuente non ha fornito alcuna idonea prova circa la non operatività delle aree in questione e/o la loro insuscettibilità a produrre rifiuti*" (così a pag. 5).

Si è così ritenuta legittima una ulteriore palese discriminazione: infatti, la enormità della tassazione di cui si discute dipende, in grandissima parte, dal fatto che la ricorrente dispone di ampie aree scoperte e a verde (v. Doc. 11 fasc. di parte di primo grado) e che la superficie complessiva del Residence Elite è pari a mq. 7.752. Infatti, **come riconosciuto dal Comune di Campo nell'Elba in atto di costituzione di primo grado, il tributo de quo è stato applicato in modo indiscriminato a tutte le aree scoperte "a prescindere dalla effettiva produzione" di rifiuti** (così a pag. 10).

Il secondo giudice, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che in ordine a tale profilo si determina una ulteriore grave ingiustificata vessazione e disparità di trattamento, atteso che **la tassazione delle aree scoperte opera solo per gli alberghi e non anche per le abitazioni domestiche**. Infatti, a norma dell'art. 6 del Regolamento Comunale istitutivo della Tari (v. doc. 3 fasc. Di parte di primo grado), un piccolo albergo che disponga di poche camere od un ristorante muniti di un grande parco o giardino è tenuto a pagare, per le aree scoperte c.d. operative (comma 3, lett. c), **la medesima tassa prevista per le camere o per il ristorante, mentre per le utenze domestiche la tassazione delle aree scoperte pertinenziali è del tutto esclusa**.

E a rendere "operativa" l'area scoperta di un'attività economica alberghiera sarebbe sufficiente, a norma del comma 4 del citato art. 6 del Regolamento, la mera presenza di arredo (es. una panchina) o di un'utenza (energia elettrica, acqua et similia). Tutto ciò è davvero **arbitrario, irragionevole ed immotivato, in palese contrasto con i richiamati, prevalenti principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza desumibili dall' art. 15 Direttiva CE n. 12/06 come interpretato con sent. corte giustizia europea 254/2009 ed 11 Cost., nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. già esposti e trattati nel secondo motivo del presente ricorso**.

Sussistono, peraltro, ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale di diverso tenore proprio in ragione del suddetto divieto comunitario di porre costi manifestamente sproporzionati alla effettiva quantità di rifiuti producibili e della sua applicazione ad opera della giurisprudenza amministrativa, anche superiore, oltre che di quella tributaria di merito citata nel secondo motivo di ricorso (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 01-08-2015, n. 3781; Tar Emilia-Romagna 2.12.2015 n.1056; Commissione Tributaria Regionale di Foggia, sentenza n. 829/2016 pubblicata il 7.4.2016; Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. Staccata di Livorno, Sentenza n. 911/14/2017 della del 6.4.2017 e n. 2300/14/17 a conferma della sentenza n. 518/1/2015 della C.T.P. di Livorno; etc.).

Dunque, la sentenza oggi gravata è viziata da violazione di legge.

**** **

MOTIVO QUARTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 15 DIRETTIVA CE n. 12/06 COME INTERPRETATO CON SENT. CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 254/2009 ED 11 COST., NONCHE' DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA EX ART. 3

COST. IN RELAZIONE ALLA DISCRIMINAZIONE TRA UTENZE NON DOMESTICHE ED OCCUPANTI SUOLO PUBBLICO PER MANCATA PREVISIONE DI RIDUZIONI IN CASO DI ATTIVITA' NON CONTINUATIVA (art. 360, n. 3, C.p.c.). SUSSISTENZA DI RAGIONI PER DISCOSTARSI DA ORIENTAMENTI DI SEGNO CONTRARIO.

Vi è un terzo ulteriore ambito in ordine al quale la sentenza impugnata non ha fatto applicazione dell'art. 15, lett. a), della Direttiva CE 12/2006 come interpretato dalla Corte Europea di Giustizia con sent. 16.7.2009, n. 254 (v. doc. 4 fasc. di parte di 1° grado) circa il divieto di porre a carico di alcuni detentori di beni immobili, e precisamente delle imprese alberghiere (che avevano promosso il giudizio dinanzi alla Giustizia Comunitaria), "*costi manifestamente sproporzionati e non commisurati alla natura dei rifiuti prodotti*": si tratta della questione della **mancata previsione di riduzioni tariffarie in caso di attività svolta in modo ricorrente ma non continuativo**.

Sul punto la CTR Toscana ha motivato come indicato nei tre precedenti motivi: non avrebbe "*alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale – può – eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse comunque alla discrezionalità dell'ente... il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani: le previsioni del Regolamento comunale risultano sul punto conformi alla normativa di riferimento*" (così a pag. 3-5).

In altri termini sarebbe del tutto irrilevante, secondo la CTR, il fatto che gli alberghi di Campo nell'Elba, come quelli di tutta l'isola, anche in periodo estivo non sono occupati tutti i giorni ed in tutte le camere e, soprattutto, esercitano l'attività in modo stagionale e comunque non continuativo, rimanendo chiusi durante l'inverno e nei mesi freddi e, quindi, in gran parte dell'anno.

Si tratta di un dato di fatto, notorio e comunque documentato: basti esaminare la rilevazione effettiva della occupazione delle camere di alberghi nel Comune di Campo nell'Elba, dalla quale risulta, su base annua, una presenza non superiore al 25% (v. Doc. 9 fasc. di parte di primo grado). Quanto al caso specifico della contribuente, è in atti la comunicazione di **chiusura stagionale per l'anno 2016** (v. doc. 10 fasc. di parte di 1° grado).

In realtà a **non avere rilievo è il fatto che la norma istitutiva della Tari** (art. 1, comma 659, lett. c) L. 147/2013, **contempli per i comuni una facoltà**, e non un obbligo, di adottare riduzioni tariffarie per i "locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente". Infatti:

- tale facoltà deve essere esercitata in modo conforme ai principi richiamati e **senza disparità di trattamento** rispetto ad altre categorie, mentre il Comune ha previsto una espressa riduzione tariffaria soltanto per i detentori di locali od aree pubbliche o di uso pubblico (v. art. 21 Regolamento - doc. 3 fasc. di parte di 1° grado) che occupino tali beni per periodi non superiori a 183 giorni l'anno (è il caso di chioschi, bancarelle e quant'altro del genere);

- non vi è ragione per cui i detentori di locali ed aree private che svolgono attività per circa la metà dell'anno non debbano godere di una analoga riduzione;

- peraltro tutti i proprietari di beni immobili – compresi gli alberghi – sono tenuti a pagare anche l'IMU, che, invece, i detentori di chioschi e bancarelle non versano;

- è innegabile, dunque, la **odiosa disparità di trattamento**, con conseguente vero e proprio **eccesso di potere** da parte del Comune di Campo nell'Elba anche per violazione degli artt. 3 ed 11 Costituzione in relazione all'art. 15 Direttiva CE 12/2006 come interpretato dalla Corte Europea di Giustizia con la sent. n. 254/2009.

Anche sotto tale profilo sussistono ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale di diverso tenore in virtù del suddetto principio comunitario del divieto di porre costi manifestamente sproporzionati alla effettiva quantità di rifiuti producibili e della sua applicazione ad opera della giurisprudenza amministrativa, anche superiore, oltre che di quella tributaria di merito citata nel secondo motivo di ricorso (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 01-08-2015, n. 3781; Tar Emilia-Romagna 2.12.2015 n.1056; Commissione Tributaria Regionale di Foggia, sentenza n. 829/2016 pubblicata il 7.4.2016; Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. Staccata di Livorno, Sentenza n. 911/14/2017 della del 6.4.2017 e n. 2300/14/17 a conferma della sentenza n. 518/1/2015 della C.T.P. di Livorno; etc.).

Dunque, la sentenza oggi gravata è viziata da violazione di legge.

**** **

MOTIVO QUINTO –VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 212/2000 IN TEMA DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME TRIBUTARIE. (art. 360, n. 3 , C.p.c.).

Secondo la commissione regionale sarebbe infondato il motivo 1bis dell'appello promosso dalla contribuente concernente la violazione del principio di irretroattività della norma tributaria sancito dall'art. 3 L. 212/2000 in riferimento all'applicazione, a tutto l'anno 2016, di Tariffa TARI approvata tardivamente solo con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 4.4.2016: ciò in quanto *“le delibere relative alla determinazione*

delle aliquote ed alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali devono essere approvate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio comunale: per cui l'amministrazione ha tempestivamente – nella fattispecie – deliberato ed osservato il predetto termine.” (così a pag. 4 della sentenza).

Tale assunto viola apertamente il principio sancito dall'art. 3 L. 212/2000, secondo cui, per i tributi periodici, quali la TIA, la TARSU e la TARES, “*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*”.

In pratica la CTR Toscana sembra alludere ad una possibile deroga a tale principio ad opera della disciplina di cui all'art. dall'art. 169, comma 1, della L. n. 296/2006 (“*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”).

Trattasi di conclusione non condivisibile. Infatti, poiché secondo il c.d. Statuto del Contribuente vi è un espresso obbligo per gli enti locali di adeguamento dei propri atti normativi ai principi dello Statuto (art. 1 comma 4), e visto che le disposizioni ivi contenute, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono **principi generali dell'ordinamento tributario** e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali, nel caso di specie **manca la espressa previsione di legge derogativa** che avrebbe consentito l'applicazione retroattiva delle tariffe in questione.

In particolare la norma di cui al comma 169, art. 1 della L. n. 296/2006, era già stata superata e implicitamente abrogata dalla Legge 201/2011 istitutiva della Tares (o comunque non applicabile in presenza della sopravvenuta norma speciale): infatti, l'art. 14, comma 22, di detta Legge istitutiva della Tares stabiliva che “*Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo*”; e l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, dispone che “*I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo [...]*”.

Anche la disciplina in tema di Tari (Art. 1, comma 639 e ss., Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) rinvia, per la disciplina comunale del tributo,

a regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, dunque, a regolamentazione efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Inoltre, è la stessa **Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 14.4.2016** (v. Doc. 2 fasc. di parte 1° grado), con la quale sono state approvate le **Tariffe Tari per l'anno 2016, a richiamare nelle proprie premesse proprio l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 per legittimare la propria potestà regolamentare**, così confermando la conseguente propria entrata in vigore a far data dall'anno successivo.

Di qui la conferma della mancanza della norma speciale in deroga al principio di irretroattività di tariffa e regolamento Tari.

Si aggiunga che, in ipotesi e a tutto concedere, la CTR avrebbe dovuto ammettere quantomeno un contrasto tra disposizioni di legge (l'art. 3 della L. 212/2000, l'art. 1 Comma 169, della L. n. 296/2006 e l'art. l'art. 14, comma 22, della L. 201/2011, nonché l'art. 52 del D. lgs. n. 446/1997) e, pertanto, in virtù del principio del favor rei, in presenza di contrastanti normative disciplinanti la stessa fattispecie, avrebbe dovuto necessariamente applicare quella più favorevole al contribuente.

Di qui la violazione di legge.

**** **** ****

MOTIVO SESTO – OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI. MANCATA ESCLUSIONE DI TASSAZIONE PER LE AREE DESTINATE A SOSTA GRATUITA E TRANSITO DEI VEICOLI PREVISTA DALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI (art. 360 n. 5 C.p.c.).

Analogamente a quanto operato dalla CTP di Livorno con la sentenza di primo grado, anche la CTR, con la sentenza impugnata, nulla ha argomentato circa il sesto motivo di ricorso riguardante il fatto della mancata applicazione, da parte dell'ente impositore, del proprio stesso Regolamento Comunale in materia di Tari (v. doc. 3 fasc. di parte di 1° grado), il quale, all'art. 8 (rubricato "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti"), al n. 7 esclude dal tributo "le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli".

La questione attiene alle seguenti superfici degli alberghi, adibite in via esclusiva a parcheggio e transito gratuito dei veicoli: - Autorimessa Posti Macch. = 389,73 mq; Autorimessa Rampa = 98,82 mq; Autorimessa Corsello = 365,20 mq. (indicate nelle planimetrie sub doc. 11 fasc. di parte di 1° grado).

Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio la contribuente aveva dedotto che tali superfici (complessivi 853 mq) dovevano e devono essere totalmente espunte dalla tassazione (anche in presenza di erronea dichiarazione delle superfici da parte della ricorrente), essendo la stessa espressamente vietata dalla disciplina sopra richiamata.

La questione era stata dibattuta in giudizio fra le parti: in particolare, l'ente impositore si era limitato a sostenere la legittimazione della tassazione in relazione alle autorimesse in quanto locali coperti; la contribuente aveva invece invocato il suddetto art. 8 del Regolamento e, in ogni caso, aveva dedotto che sarebbe discriminatorio e irragionevole distinguere, ai fini della tassazione, tra parcheggi coperti e parcheggi scoperti, entrambi gratuiti, essendo del tutto illogico ed iniquo affermare che un parcheggio produrrebbe rifiuti se coperto e non produrrebbe rifiuti se scoperto.

Ma la sentenza impugnata non si è curata di affrontare la questione dibattuta dalle parti e, soprattutto, di riconoscere la fondatezza della censura mossa dalla contribuente. Di qui il vizio lamentato.

**** **

MOTIVO SETTIMO – VIOLAZIONE ART. 3 COST. E PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA IN MERITO ALLA ESCLUSIONE DELLA TASSAZIONE PER LE SOLE TERRAZZE DELL'ALBERGO E NON ANCHE PER IL SOLARIUM DELLA PISCINA. (art. 360 n. 3 C.p.c.).

Si legge nell'impugnata sentenza (pagg. 5-6) che *“è da respingere la tesi dell'appellante in ordine alla contestata esclusione della tassa per le aree adibite a solarium, circostante ciascuna piscina; diversamente da quanto opinato, il solarium è la zona della piscina notoriamente dedicata al relax ed al divertimento, oltre che allo stazionamento ed alla consumazione ed è quindi uno spazio operativo idoneo a produrre rifiuti. Come tale è stato correttamente sottoposto a tassazione”*.

L'assunto non ha colto la censura mossa dalla contribuente, la quale aveva dedotto quanto segue:

- in forza dell'art. 6, comma 3, del Regolamento Tari del Comune di Campo nell'Elba (v. doc. 3 fasc. di parte di 1° grado) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte c.d. operative;

- le terrazze dell'albergo non sono state considerate ai fini della Tari, in quanto ritenute aree pertinenziali o accessorie non operative;

- il contrario è avvenuto per il solarium circostante la piscina di ciascuno dei due alberghi gestiti dalla ricorrente, con la precisazione che si tratta di superfici rilevanti: mq 790 per il Residence e mq. 1016 per l'albergo.

In altri termini la contribuente ha censurato la illogica disparità di trattamento di tali aree scoperte (il solarium) rispetto ad analoghe aree scoperte (quali le terrazze) che invece godono dell'esenzione, pur trattandosi di aree scoperte con le medesime caratteristiche: di qui la conseguente violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost..

Dunque, la CTR ha violato i suddetti principi, dovendosi considerare che la tassazione opera anche per le piscine rispetto al quale il solarium costituisce mera pertinenza non suscettibile di produrre rifiuti.

**** **

Tutto ciò premesso ed argomentato, Edilizia Moderna Quarta S.p.a., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Cassazione, respinta ogni contraria istanza e domanda, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare e cassare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 2101/10/18 depositata il 28.11.2018 dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. staccata di Livorno nel procedimento n. 243/2018, con ogni conseguente provvedimento di legge e ragione; conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei tre gradi del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

- 1) Copia conforme della sentenza impugnata;
- 2) Istanza di trasmissione fascicoli d'ufficio e di parte ex art. 369 C.p.c.

Ai fini della vigente normativa in tema di contributo unificato sugli atti giudiziari si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 112.937,00.

Nota finale: Il presente ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Salvis juribus.

Siena – Roma, 20 maggio 2019

(Avv. Salvatore Anastasi)

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI



(Avv. Lorenzo Albanese Ginammi)

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2019 a questo dì del mese di in Roma,

Io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto al competente Ufficio Unico Notificazioni ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Roma, a richiesta di Edilizia Moderna Quarta S.p.a., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, ho notificato copia del suesteso ricorso a

- **COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Campo nell'Elba, Marina di Campo, Piazza Dante Alighieri n. 1, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale nelle forme di legge

- **COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campo nell'Elba, Marina di Campo, Piazza Dante Alighieri n. 1, e per esso al procuratore domiciliatario costituito in giudizio Avv. Nicola Brugioni presso lo studio di quest'ultimo in 56125 Pisa (PI), via Filippo Turati n. 14, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale nelle forme di legge

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Postale

CASSA 3 /2019 Cron. 8.434 Dest. 1/2 Data Ric. 24/05/2019

Richiedente: GINAMMI

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Trasf. 0,00 Sp.postale 8,95

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, IN PERSONA DEL SINDACO LEGALE RAPP.TE P.T., CON SEDE

MARINA DI CAMPO, PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 - 57034 CAMPO NELL'ELBA (LI)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.


Roma, 27 MAG 2019 12 / MAG 2019

N. Raccomandata _____

L'Ufficiale Giudiziario
FUNZIONARIO UNEP
Andrea Della Monica



1
CORTE DI APPELLO DI ROMA
UFFICIO UNICO
SERVIZIO NOTIFICAZIONE
ATTI GIUDIZIARI



N. 8434/13

Cronologico dell'Ufficiale Giudiziario

DIREZIONE UNEP
Andrea Della Monica

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78709281354-7

Racc. N.

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA,
IN P. DEL SINDACO C. R. P. T.

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1,
CAMPO NELL' ELBA - MARINA DI CAMPO

(57034)

(LI)